

# VITTORIO EMANUELE II

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme,

Duca di Savoia, di Genova,

Principe di Piemonte, &c. &c.

Abbiamo ordinato ed ordiniamo che il seguente progetto di legge in presentato alla Camera legislativa del nostro Regno, Ministero segretario di Stato per gli affari ecclesiastici, di grazia e giustizia, che abbiamo incaricato di svolgere i motivi e di sostenere la discussione.

Art. 1.

Il numero dei soggetti componenti la classe del magistrato d'appello di Sardegna, stabilita nella legge di separazione, fissata nella tabella all'art. 1. aggiunto al Decreto Reale del 3. Marzo 1848. ad un Presidente e nove Consiglieri, è ridotto ad otto, compreso il Presidente.

Art. 2.

Il Ministro di giustizia potrà trasferire nei magistrati d'appello di Sardegna due tra gli attuali Consiglieri di detto magistrato, senza pregiudizio della stipendio del quale non provvisti.

Art. 3.

La sezione d'accusa istituita presso quella classe, cessa dalle sue funzioni: esse saranno disimpiegate dalla sezione d'accusa esistente presso la classe sedente in Cagliari, la quale nel promuovere l'accusa ed ordinare il rinvio degli imputati, delle nei tribunali giudiziarie del Regno, opererà la distribuzione territoriale tra le classi del Magistrato, portata dall'art. 3 del citato Reale Decreto.

Art. 4.

Qualora per la incompetibilità espressa all'art. 363. del Codice di procedura criminale o per astensione o rinunzia legittimamente ammessa, ovvero per qualche altra causa impedimento venga a mancare in detta classe di separazione il numero dei Consiglieri necessario alla spedizione della causa criminale o correzionale, il Primo Presidente, e nei casi d'urgente il Presidente della classe, o chi ne fa le veci, con apposito Decreto chiameranno ad integrare il numero con voto deliberativo, il Presidente del Tribunale di prima cognizione di detta città, e nel caso

Di impedimento Di esso, il più antica tra i giudici Del Tribunale, non impediti.  
art. 5.


È autorizzata la formazione Di una nuova classe promiscua presso il Magistrato  
Di appello Di questa Capitale, composta Di sei soggetti compreso il Presidente, da  
scegliersi tra i Consiglieri presso gli altri Magistrati, i quali prestino il loro  
consenso e lo esigenze del servizio rendono disponibili non che tra i membri  
Dei soppressi Magistrati Del Consolato rivestiti Della qualità Di Consiglieri  
Di appello, o di altra superiorità.

art. 6.

È fatto facoltà al Ministro Della giustizia Di assegnare sui fondi stanzianti  
pei Magistrati Del Consolato un adeguato trattamento ai membri Di essi  
che saranno chiamati a far parte Della classe suddetta, e li concernere agli  
altri durante l'anno corrente, l'integrità Del loro stipendio, salvo il caso  
Di loro Destinazioni ad altre funzioni.

art. 7.

Le somme stanziate nel bilancio passato Del corrente anno 1855 per le spese D'ufficio dei Magistrati Del Consolato  
Di Torino e Di Nizza saranno rispettivamente applicate nella debita proporzione Dal 1. aprile, e per la rimanente  
parte Dell'anno alle spese D'ufficio dei Tribunali Di commercio da costituirsi in Delle Città  
Torino il 12 marzo 1855.



U. Rattapp

*nell'atti*

SESSIONE 1853-54

N.° 158-A

---

## CAMERA DEI DEPUTATI

---

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei Deputati

FARINA PAOLO, BIANCHERI, GUILLET, CASSINIS,  
ARIENTI, TEGAS, CAVALLINI

sul progetto di legge presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia  
nella tornata del 12 marzo 1855.

---

Creazione e riforma di Classi nei Magistrati d'appello di Piemonte  
e di Sardegna — Disposizioni afferenti ai membri dei soppressi  
Magistrati del Consolato.

---

Tornata del 2 aprile 1855.

---

SIGNORI,

Il progetto di legge, che dal signor Ministro di Grazia e Giustizia veniva presentato nella tornata del 12 marzo ultimo, mira sostanzialmente a due scopi.

Il primo è quello di riordinare la classe della Corte d'appello di Sardegna sedente in Sassari;

Il secondo quello di istituire una nuova classe promiscua presso la Corte d'appello nella città di Torino.

I vostri Commissari furono unanimi nell'approvare le disposizioni contenute nel progetto ministeriale relative alla formazione della nuova classe presso la Corte d'appello nella Capitale.

Oggidi, presso la Corte d'appello di Torino, i processi in ritardo di spedizione da più di un anno oltrepassano il numero di 1000; le cause civili mature a decisione, quello di 800. Queste cifre dispensano la vostra Commissione dall'addurre altri argomenti per provare la necessità del provvedimento propostovi dal Governo.

Una sola modificazione credette utile d'introdurre, ed è quella di portare da sei a sette il numero dei Consiglieri applicandi alla nuova classe, e ciò per la ragione che essendo strettamente necessari sei consiglieri per giudicare nelle cause

criminali, la mancanza di uno di essi, troppo facile ad avverarsi, potrebbe incagliare i lavori della stessa classe.

Non riuscirono a mettersi d'accordo i vostri Commissari sul merito della riforma della classe di Sassari. — Approvata dalla maggioranza, questa riforma fu vivamente combattuta dalla minoranza della Commissione.

È un passo, dicevano gli opposenti, verso la soppressione della classe sedente in Sassari, minacciata dal progetto di legge sulla riorganizzazione dell'ordine giudiziario, presentato dallo stesso signor Ministro di Grazia e Giustizia nella tornata del 27 dicembre 1853; è un pregiudicare questa grave e delicata questione.

Con dieci membri, soggiungevano, la classe di Sassari a mala pena può ora sopperire al disbrigo degli affari civili e criminali; come potrà riuscirvi quando sia ridotta, come il Ministero vorrebbe, a soli otto?

Queste le ragioni degli opposenti.

Alle quali la maggioranza rispondeva, che la riforma in questo progetto di legge proposta, ben lungi dall'essere un principio di abolizione, poteva anzi considerarsi quale una ricostituzione della classe istessa. Infatti, deferendo, come il Ministero propone, le funzioni d'accusa alla sezione di Cagliari, non solo il lavoro dei consiglieri sedenti in Sassari viene limitato alla definizione delle cause civili e criminali, ma viene altresì accresciuto il numero di coloro che debbono applicarvisi. Attualmente di dieci consiglieri, tre sono distratti dai giudizi criminali; sono quindi sette soltanto i membri giudicanti; laddove colla riforma proposita i consiglieri saranno otto, ed in loro aiuto potrà altresì essere chiamato il Presidente del Tribunale provinciale, od il giudice più anziano del medesimo.

Risparmio quindi di personale, e maggiori forze applicate ai lavori.

Questo è ben altro che iniziamento di soppressione, questo deve ritenersi, ed è un vero riordinamento.

Osservava però la minoranza, che la classe sedente in Sassari, avendo una propria giurisdizione, poteva e doveva considerarsi come una Corte d'Appello indipendente, la quale dovesse solo bastare ai suoi uffizi, e avere quindi come il suo fisco così la sua sezione d'accusa.

Osservava inoltre, che questo trasferire alla sezione di accusa di Cagliari le attribuzioni di quella di Sassari, avrebbe recato incaglio e ritardo alla spedizione dei processi. Incaglio per la disposizione dell'articolo 349 del Codice di procedura criminale (1), in forza della quale, l'Avvocato Fiscale Generale

(1) Art. 349 del Codice di procedura criminale.

« Dopo il rapporto, il segretario darà lettura ai giudici, in presenza dell'Avvocato Fiscale Generale, di tutte le carte del processo: esse saranno poi lasciate sulla tavola, come pure le memorie che la parte civile e l'imputato avranno presentate »

dovrebbe rinnovare lo studio del processo già fatto dai suoi Sostituiti in Sassari; incaglio per le facoltà fatte alla sezione di accusa dagli articoli del ridetto Codice di procedura criminale 370 e 371 (2). Ritardo per il tempo richiesto all'andare ed al venire delle carte processuali.

Replicavano i difensori del progetto.

Alla prima osservazione, che il supporre che la classe di Sassari costituisca da sola una vera Corte d'Appello, è evidentemente contrario al disposto dagli articoli 2, 3, 8, 9 e 10 della legge tre ottobre 1848 sul riordinamento giudiziario nell'Isola di Sardegna (3), e che se le fu attribuita una giurisdizione distinta da quella delle due classi di Cagliari, fu unicamente perchè si credette questo il migliore modo di distribuire il lavoro, e regolarne la spedizione.

Replicavano alla osservazione seconda, che non sono da temersi nè incagli nè ritardi. Non incagli in conseguenza del disposto dall'articolo 349, perchè al fisco di Cagliari soccorrerebbe sempre il lavoro già fatto da quello di Sassari. Ma qui siccome taluno mostrava credere che il suddetto articolo 349 esiga dal fisco molto dippiù, così la maggioranza della Commissione d'accordo col Ministero, e dal medesimo assicurata che l'Ufficio dell'Avvocato Fiscale Generale di Cagliari poteva bastare a tutti i lavori presso la sezione d'accusa, credette di torre di mezzo ogni dubbio, proponendovi l'aggiunta di un'alinea all'articolo terzo tendente a che gli atti del processo, sieno direttamente spediti all'Avvocato Fiscale Generale in Cagliari. \*Non incagli per

Art. 370.

- (2)
- « In tutte le cause per crimini, la sezione di accusa sino a tanto che non avrà deciso, se havvi luogo a decretare l'accusa, potrà d'ufficio, o sulla richiesta del pubblico Ministero, siavi o non istruzione cominciata dai primi Giudici, ordinare che si proceda, farsi trasmettere gli atti del processo, assumere, o fare assumere informazioni, e quindi stabilire come sarà di diritto. »
- « La Sezione di accusa avrà la stessa facoltà riguardo ai delitti »

Art. 371.

- « Nel caso dell'art precedente ed anche, se occorre, in quelli preveduti negli articoli 355 368 uno dei Giudici della Sezione d'accusa a quest'effetto commesso farà le funzioni di Assessore Istruttore. Egli esaminerà i testimoni, o metterà per ricevere le loro deposizioni uno dei Giudici del Tribunale nel cui distretto essi dimorano, interrogherà l'imputato, riunirà tutte le prove o gl'indizi che potrà raccogliere, e rilascerà, secondo le circostanze, mandato di cattura o di comparizione contro l'imputato. »
- « Compiuti gli atti, si comunicheranno per mezzo della Segreteria all'Avv. Fiscale Generale che farà il suo rapporto nei cinque giorni successivi, e la Sezione pronunzierà secondo le norme sovra stabilite. »

Art. 2.

- (3)
- « Il Magistrato d'appello sarà composto di tre classi, due

(158-A)

4

le disposizioni degli articoli 370 e 371 perchè la sezione di accusa può delegare ad altri le facoltà che le sono dai detti articoli attribuite; e perchè quando pure la sezione di accusa volesse assumere direttamente o per mezzo di uno dei suoi membri le informazioni, gli inconvenienti che ne deriverebbero, sarebbero per una parte rarissimi, per l'altra di gran lunga minori di quelli che sono il risultato delle condizioni attuali. Non finalmente ritardo dall'invio e rinvio delle carte; per la giornaliera corrispondenza stabilita tra l'una e l'altra delle due città nelle quali risiedono le classi della Corte d'appello di Sardegna.

Veniva così dimostrata l'insussistenza delle eccezioni opposte alla progettata riforma; e la maggioranza della vostra Commissione tanto più volentieri si induceva a proporvene l'approvazione, inquantochè da un lato i dati statistici somministrati dal signor Ministro le provavano, che costituita come è attualmente la classe di Sassari non poteva bastare alla spedizione dei lavori (4), dall'altro era persuasa che anche voi, come lei, avreste desiderato che la Corte d'appello di Sardegna fosse essa pure informata allo spirito del Codice di procedura criminale, il quale all'articolo 348 (5) ammette una sezione sola d'accusa presso tutte le Corti d'appello.

---

» delle quali siederanno nella città di Cagliari ed una nella città di Sassari.

Art. 3.

» Le classi del Magistrato sedenti in Cagliari eserciteranno la loro giurisdizione nel territorio assegnato come infra ai Tribunali di prima cognizione di Cagliari, Oristano, Nuoro e Lanusei.

» La classe sedente in Sassari eserciterà la propria giurisdizione nel territorio assegnato ai Tribunali di prima cognizione di Sassari e di Tempio.

Art. 8.

» La classe sedente in Sassari avrà col primo Presidente del Magistrato le stesse relazioni d'ordine e disciplina che hanno le due classi sedenti in Cagliari.

Art. 9.

» L'Avvocato Fiscale Generale presso il Magistrato d'appello eserciterà eziandio le funzioni di Avvocato Generale.

» Una frazione del suo Ufficio risiederà presso la classe sedente in Sassari, e vi eserciterà le sue incumbenze sotto la di lui dipendenza.

Art. 10.

» Una frazione dell'Ufficio dell'Avvocato dei poveri di Cagliari risiederà in Sassari, e vi eserciterà sotto la dipendenza dello stesso Capo le sue funzioni.

(4) Vedi tabella A, colonna 5.

(5) Art. 348 del Cod. di proc. crim.

» Una sezione del Magistrato composta di un numero di giudici specialmente designati a questo effetto non minore di tre, dovrà adunarsi in camera di consiglio una volta al meno ogni settimana, ed anche più spesso, ove ne sia il caso, per udire il rapporto dell'Avvocato fiscale generale e « statuire sulle sue istanze. »

Venendo ora ai singoli articoli voi vedrete facilmente che le modificazioni introdotte, dall'aggiunta in fuori all'articolo terzo, della quale vi demmo ragione più sopra, o sono di pura forma, o così evidentemente utili da non richiedere che si spendano ulteriori parole a giustificarle.

Forse meraviglierete che vi si proponga anche di accettare il disposto dagli articoli quarto e quinto, i quali sembrano portare una alterazione alle leggi sulla competenza, ed alla pianta del personale stabilito presso le diverse Corti d'appello: ma se voi pensate che la costituzione della nuova classe presso la Corte d'appello di Torino è una misura tutt'affatto provvisoria, e che la Commissione di due cose principalmente doveva preoccuparsi, della necessità cioè di risparmiare all'Erario, per quanto sia possibile, maggiori spese, e di promuovere la pronta amministrazione della giustizia, cesserà la meraviglia, e non esiterete ad accogliere anche questi articoli.

CAVALLINI *Relatore.*

~~PROGETTO DEL MINISTERO~~

~~Art. 1.~~

~~Il numero dei soggetti componenti la classe del Magistrato d'appello di Sardegna, stanziata nella città di Sassari, fissato nella tabella N. 1 annessa al Decreto Reale delli 5 ottobre 1848 ad un Presidente e nove consiglieri, è ridotto ad otto, compreso il Presidente.~~

~~Art. 2.~~

~~Il Ministro di Giustizia potrà traslocare nei Magistrati d'appello di Terraferma due fra gli attuali consiglieri di detto Magistrato, senza pregiudizio dello stipendio del quale sono provvisti.~~

~~Art. 3.~~

~~La sezione d'accusa istituita presso quella classe cessa dalle sue funzioni: esse saranno disimpegnate dalla sezione d'accusa esistente presso le classi sedenti in Cagliari, la quale nel pronunciare l'accusa ed ordinare il rinvio degli imputati delle sei provincie giudiziarie dell'Isola osserverà la distribuzione territoriale tra le classi del Magistrato, portata dall'articolo 5 del citato Reale Decreto.~~

~~PROGETTO DELLA COMMISSIONE~~

~~Art. 1.~~

~~Il numero dei membri componenti la classe della Corte d'appello di Sardegna, sedente nella città di Sassari, fissato nella tabella n° I annessa al Decreto Reale delli 5 ottobre 1848 ad un Presidente e nove Consiglieri, è ridotto ad otto compreso il Presidente.~~

~~Art. 2.~~

~~Il Ministro di Giustizia potrà traslocare nelle Corti d'appello di Terraferma due fra gli attuali consiglieri di detta classe, senza pregiudizio dello stipendio del quale sono provvisti, servato però il disposto degli articoli 1 e 2 della legge 19 maggio 1851 (1).~~

~~Art. 3.~~

~~La sezione d'accusa istituita presso quella classe cessa dalle sue funzioni: esse saranno disimpegnate dalla sezione d'accusa esistente presso le classi sedenti in Cagliari, la quale nel pronunciare l'accusa ed ordinare il rinvio degli imputati delle sei provincie giudiziarie dell'Isola osserverà la distribuzione territoriale tra le classi della Corte, portata dall'articolo 5 del citato Reale Decreto.~~

~~La trasmissione degli atti, verbali ed altri documenti, di cui all'articolo 250 del Codice di Procedura criminale, sarà fatta direttamente all'Avvocato Fiscale Generale presso le classi sedenti in Cagliari (2).~~

~~Art. 1.~~

~~(1) « I Giudici, che a termini dell'articolo 69 dello Statuto, »  
 « hanno acquistato l'inamovibilità, non possono essere privati »  
 « della loro carica, nè sospesi dall'esercizio delle loro fun- »  
 « zioni, nè senza il loro consenso traslocati o posti in aspet- »  
 « tativa o a riposo anche con pensioni di ritiro od altro asse- »  
 « gnamento, se non nei casi previsti da questa legge, e secondo »  
 « le forme in essa prescritte ».~~

~~Art. 2.~~

~~« Nel caso in cui venga ridotto il numero dei membri di »  
 « un Magistrato o di un Tribunale, la riduzione fra quelli »  
 « inamovibili cadrà, in ciascun grado soppresso, sui membri »  
 « meno anziani ».~~

~~(2) Art. 230 del Cod. di proc. crim.~~

~~« Se sul rapporto fatto alla Camera di Consiglio dall'Asses- »  
 « sore Istruttore, i Giudici od uno di essi sono d'avviso che »  
 « l'imputazione costituisce un crimine, e che vi sono indizi »  
 « sufficienti di reità a carico dell'imputato, si ordinerà la »  
 « trasmissione degli atti verbali, ed altri documenti all'Av- »  
 « vocato Fiscale Generale presso il Magistrato, acciò si pro- »  
 « ceda come sarà disposto nel Capo relativo all'accusa. »  
 « I corpi del reato rimarranno presso la Segreteria del Tri- »  
 « bunale dell'istruzione, salvo il prescritto dall'art. 355. »~~



Art. 4.

Qualora per la incompatibilità espressa all'articolo 363 del Codice di procedura criminale o per astensioni e ricusazioni legittimamente ammesse, ovvero per qualsivoglia altro impedimento, venga a mancare in detta classe di Sassari il numero dei consiglieri necessario alla spedizione delle cause criminali o correzionali, il primo Presidente, e nei casi d'urgenza il Presidente della classe, o chi ne fa le veci, con apposito Decreto chiameranno ad integrare il numero con voto deliberativo, il Presidente del Tribunale di prima cognizione di detta città, e nel caso d'impedimento di esso, il più anziano tra i giudici del Tribunale, non impediti.

Art. 5.

È autorizzata la formazione di una nuova classe promiscua presso il Magistrato d'appello di questa Capitale, composto di sei soggetti compreso il Presidente, da scegliersi tra i consiglieri presso gli altri Magistrati i quali prestino il loro consenso, e le esigenze del servizio rendano disponibili, non che tra i membri dei soppressi Magistrati del Consolato rivestiti della qualità di consiglieri d'appello, o di altra superiore.

Art. 6.

È fatta facoltà al Ministro della Giustizia di assegnare sui fondi stanziati pei Magistrati del Consolato un adeguato trattamento ai membri di essi che saranno chiamati a far parte della classe suddetta, e di conservare agli altri, durante l'anno corrente, l'integrità del loro stipendio, salvo il caso di loro destinazione ad altre funzioni.

Art. 7. 6°

Le somme stanziare nel bilancio passivo del corrente anno 1855 per le spese d'ufficio dei Magistrati del Consolato di Torino e di Nizza saranno rispettivamente applicate nella debita proporzione dal 1.° aprile, e per la rimanente parte dell'anno alle spese d'ufficio dei Tribunali di commercio da costituirsi in dette città.

Art. 3°

Qualora per astensioni, ricusazioni, incompatibilità, o per qualsivoglia altro impedimento venga a mancare nella classe di Sassari il numero dei consiglieri necessario alla spedizione delle cause criminali, il primo Presidente, e nei casi d'urgenza il Presidente della classe, o chi ne fa le veci, con apposito Decreto chiameranno ad integrare il numero con voto deliberativo, il Presidente del Tribunale provinciale di detta città, e nel caso d'impedimento di esso, il più anziano tra i giudici dello stesso Tribunale, non impediti.

Art. 4°

È istituita una nuova classe promiscua presso la Corte d'appello nella città di Torino, composta di sette membri compreso il Presidente, da scegliersi tra i consiglieri presso le altre Corti i quali prestino il loro consenso e le esigenze del servizio rendano disponibili, non che tra i membri dei soppressi Magistrati del Consolato rivestiti della qualità di consiglieri d'appello o di altra superiore.

Art. 8°

Il Ministro di Giustizia assegnerà sui fondi stanziati per i Magistrati del Consolato un adeguato trattamento ai membri di essi che saranno chiamati a far parte della classe suddetta.

È conservata agli altri membri dei Magistrati anzidetti, durante l'anno corrente, l'integrità del loro stipendio, salvo il caso di loro destinazione ad altre funzioni.

Art. 7.

Identico al qui contro.

# È pure conservato lo stipendio, di cui sono provvisti, ai due consiglieri di Sassari che vennero destinati alla detta classe.

Approvato nella tornata del 9. Aprile 1855.  
Pillati

## AFFARI CRIMINALI

MAGISTRATI D'APPELLO DELLA SARDEGNA	NUMERO DE' PROCESSI			NUMERO DE' PROCESSI		PROCESSI RIMASTI A SPEDIRE DAL MAGISTRATO AL FINE DELL'ANNO 6	OSSERVAZIONI		
	DI RESIDUO DELL' ANNO PRECEDENTE 1	INTRODOTTI NELL'ANNO 2	Totale 3	SPEDITI DALLA SEZIONE D'ACCUSA 4	SPEDITI DAL MAGISTRATO 5				
1883 {	Cagliari . .	114	272	386	554	204	182 (a) 56	(a) In n.° 31 processi, la Sezione d'Accusa avea dichiarato non farsi luogo a procedere, e così non si sono più portati fra i processi rimasti a spedire.	
	Sassari . .	44	122	166	145	79			
1884 {	Cagliari . .	(b) 178	365	541	412	525	216 102		(b) Il residuo del 1853 è ridotto a 178, a motivo che quattro processi cessarono o per la morte degli imputati, o per recesso dei querelanti.
	Sassari . .	56	160	216	207	114			

NB. Nei totali indicati nella 5.<sup>a</sup> colonna, sono compresi i Giudizii d'Appello nelle Materie correzionali.

NB. In caduno dei totali posti nella colonna 4.<sup>a</sup>, sono comprese le Cause di Rinvio al Magistrato, quelle mandate ad altre Giurisdizioni, quelle di non farsi luogo a procedere, e quelle prescriventi maggiori incumbenti.

B

## AFFARI CIVILI

ANNI	MAGISTRATI D' APPELLO	GIURISDIZIONE CONTENZIOSA								OSSERVAZIONI	
		CAUSE									
		INSCRITTE A RUOLO NELL'ANNO E RESIDUALI DELL'ANNO PRECEDENTE			DECISE PER		TERMINATE PER TRANSAZIONE RECESSO O CANCELLAZIONE DAL RUOLO	TOTALE DELLE CAUSE DECISE O TERMINATE NELL'ANNO	TOTALE DELLE CAUSE RIMASTE PENDENTI ALLA FINE DELL'ANNO		
		Rimaste a Ruolo al principio dell'anno	Sopraggiunte nel corso dell'anno	TOTALE DELLE CAUSE	Sentenze o Ordinanze interlocutorie	Sentenze definitive					
1853	CAGLIARI - Sezione di	Cagliari	»	117	117	51	65	12	108	9(a)	(a) Queste Cause non si notarono fra le pendenti, perché non ancora iscritte a ruolo.
		Sassari.	69	88	157	6	42	»	46	111	
1854	CAGLIARI - Sezione di	Cagliari	»	144	144	55	74	20	127	17	
		Sassari.	111	90	201	18	64	7	81	120	

## NUMERO DE' DITENUTI

nelle carceri del Magistrato d'Appello di Sardegna, Distretto di Sassari  
nei mesi di gennaio e febbraio del 1855

GENNAIO		FEBBRAIO	
NUMERO DEI DITENUTI		NUMERO DEI DITENUTI	
Che ciascun carcere può contenere	Che vi si trovano rinchiusi al 1. <sup>o</sup> gennaio 1855	Che ciascun carcere può contenere	Che vi si trovano rinchiusi al 1. <sup>o</sup> febbraio 1855
208 (*)	291		301
(*) Tra le carceri di S. Leonardo, e le torri, quelle della capacità di detenuti N.° 175 e queste di . . . . . » 33 <u>N.° 208</u>		Si ripetono in questa colonna le osservazioni fatte nella prima.	

**D****AFFARI CRIMINALI E CORREZIONALI**

RIMASTI A SPEDIRSI

*alla fine dell'anno 1854, presso i Magistrati d'Appello infraindicati*

ANNO	DESIGNAZIONE DEL MAGISTRATO D' APPELLO	AFFARI RIMASTI A SPEDIRE ALLA FINE DEL 1854 PRESSO				OSSERVAZIONI
		LA SEZIONE DI ACCUSA	IL MAGISTRATO D'APPELLO		Totale della seconda e terza colonna	
			CAUSE			
		Criminali	Correzionali in appello			
1854	Torino . . . . .	1	680	396	1076	<i>Nel quadro A già furono indicati gli affari stati spediti negli anni 1853 e 1854 dalla Sezione d'accusa e Magistrato d'appello di Cagliari e Sassari.</i>
	Casale . . . . .	9	39	54	93	
	Cagliari . . . . .	5	142	74	216	
	Sassari . . . . .	14	78	24	102	

N.º 184

Salvo Minista D. Giorgio Sirtori

alla Camera del 12 Marzo 1899.

Ex:

Creazione, e riforma di uffici nei Magistrati D. 77 del

di Piemonte e di Sardegna - Disposizioni

afferranti ai membri del soppresso Mag. del Cons. di